



## Tribunale di Treviso

### SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore
dott. Gianluigi Zulian	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex artt. 209 - 98 L.F., depositato in data 5 agosto 2014, sottoposto all'attenzione del Giudice relatore in data 3 ottobre 2014,

DA

- opponente -

CONTRO

La

**in liquidazione coatta amministrativa**

- opposta -

letti gli atti e i documenti prodotti,  
sentite le parti all'udienza del 14 gennaio 2015,

osserva

socia della società

a, ora in

liquidazione coatta amministrativa, si è insinuata al passivo di detta procedura quanto a euro 6.747,46, oltre ad interessi al 4,5% maturati e maturandi dal primo gennaio 2013 al 15 ottobre 2013, in via privilegiata ipotecaria, quanto agli interessi ulteriori e successivi al 15 ottobre 2013 in chirografo, credito rinveniente

quanto alla sorte capitale da finanziamento effettuato in favore della società e sorretto da titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

La predetta è stata ammessa in chirografo per euro 6.529,71, ricalcolati gli interessi ed escluso il privilegio.

Avverso tale provvedimento [redacted] ha proposto opposizione, insistendo per l'ammissione del credito nell'importo e con la prelazione richiesti, deducendo l'avvenuto consolidamento dell'ipoteca e l'inapplicabilità alle società cooperative della disposizione di cui all'art. 2467 c.c. in materia di postergazione dei crediti per rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci.

Nel procedimento si costituito il Commissario liquidatore concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.

Sono circostanze pacifiche e documentali che l'ipoteca è stata iscritta in data 26 marzo 2013, sulla base del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Treviso il 28 febbraio 2013, che il decreto ministeriale n. 315/13, che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, è stato emesso in data 30 luglio 2013 e che tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013.

Secondo l'opponente il consolidamento dell'ipoteca sarebbe avvenuto in data 26 settembre 2013 in quanto gli effetti della liquidazione coatta amministrativa andrebbero ricondotti al momento della pubblicazione del decreto ministeriale, atteso che il decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa produce i propri effetti nei confronti dei terzi solo dalla momento della sua pubblicazione.

Tale tesi non può essere condivisa in quanto le norme che disciplinano il procedimento per la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa dispongono che i relativi effetti si producono dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione (art.200, art.201 e art.203 L.F.).

Inoltre la decorrenza dalla data della pubblicazione non risponde a una esigenza di garanzia di conoscibilità della procedura da parte dei terzi: sul punto, si è pronunciata la Corte Costituzionale affermando che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza solo con la sua “esteriorizzazione” che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo di talché non sussiste alcun dubbio di costituzionalità dell'art.200 L.F. nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Corte Cost. n.337/98).

Più di recente, la Suprema Corte ha applicato lo stesso principio affermando che gli effetti previsti dall'articolo 45 L.F., richiamato dall'art.200 L.F., decorrono dalla data del provvedimento amministrativo che dispone la LCA e non da quella della sua pubblicazione in GU (Cass.17290/14).

Ne consegue che termine di sei mesi per l'azione revocatoria (esercitata dal commissario liquidatore in via breve in sede di ammissione al passivo), siccome stabilito dal comma 1, n. 4) dell'art. 67 L.F., non era ancora decorso alla data di apertura del concorso e che, quindi, è stata bene esercitata l'azione e conseguentemente ritenuta inefficace nei confronti della massa la causa di prelazione, con conseguente diritto della ricorrente di vedere ammesso il proprio credito in via meramente chirografaria.

Lamenta, inoltre, la ricorrente la postergazione del credito.

Osserva il Tribunale che l'asserita postergazione del credito non si desume dagli atti di causa in quanto nella comunicazione con la quale il Commissario liquidatore ha dato avviso dell'avvenuto deposito dello stato passivo, e nello stesso stato passivo, non vi è nessun riferimento a tale postergazione.

La natura delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta e disattesa, ammette

al passivo della liquidazione coatta amministrativa di

per la somma complessiva di euro 6.529,71, in via chirografaria.

Compensa le spese di lite.

Treviso, 8 aprile 2015

Il Presidente

Caterina Passarelli

Il Giudice Relatore

Elena Rossi



IL CANCELLIERE  
PIRELLA G. DALT

DEPARTMENT CANCELLERIA

08.04.15  
IL CANCELLIERE  
PIRELLA G. DALT